



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI **UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI ROCCELLA JONICA**

[tel: 0964 863213 // p.e.c.: cp-roccellaionica@pec.mit.gov.it // p.e.i: ucroccellaionica@mit.gov.it]

ORDINANZA

Il Tenente di Vascello sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Roccella Jonica

- VISTA: la propria ordinanza n° 32/16 in data 05.09.2016 relativa alla disciplina della navigazione, degli ancoraggi e degli ormeggi delle unità navali nel porto di Roccella Jonica;
- VISTO: il "Regolamento per la gestione demaniale del compendio portuale del porto turistico/peschereccio di Roccella Jonica" approvato con delibera del consiglio comunale n° 46 in data 03/10/2009;
- CONSIDERATO: che molte unità navali, sia da diporto che da traffico/pesca utilizzano il molo rifornimento per ormeggiarsi anche oltre il tempo strettamente necessario per l'effettuazione delle operazioni di rifornimento;
- RITENUTO: necessario adottare tutte le misure finalizzate a tutelare la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare, e la pubblica incolumità di tutti gli operatori portuali che a carattere stanziale o di transito approdano nel Porto delle Grazie di Roccella Jonica;
- VISTO: il Decreto Legislativo 171/2005;
- VISTI: gli articoli 30, 62 e 81 del codice della navigazione e gli articoli 59, 62, 63, 64, 65, 66, 74 e 81 del relativo regolamento, parte marittima;

ORDINA

Articolo 1

A far data dall'emanazione della presente Ordinanza, **È FATTO DIVIETO** a tutte le unità, indipendentemente dalla tipologia e dal tonnellaggio, ormeggiarsi presso il molo rifornimento, se non per il tempo strettamente necessario per l'effettuazione delle operazioni di rifornimento.

Articolo 2

Il titolare della Concessione demaniale marittima del molo carburanti, all'inizio e al termine delle operazioni di rifornimento, è tenuto ad informare telefonicamente l'Autorità Marittima, comunicando l'effettivo orario di inizio e fine operazioni.

Articolo 3

Non sono soggetti al divieto di cui all'articolo 1 i mezzi nautici della Guardia Costiera e delle forze di Polizia, di pronto soccorso e di pronto intervento che per ragioni di sicurezza devono ormeggiarsi oltre il tempo strettamente necessario per l'effettuazione delle operazioni di rifornimento.

Articolo 4

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e/o illecito amministrativo, saranno puniti in base all'infrazione commessa, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione, ovvero ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 171/2005 e saranno ritenuti responsabili dei danni derivanti a persone e/o cose, in conseguenza della propria inadempienza.

Articolo 5

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che entra in vigore con decorrenza immediata, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione nell'albo di questo Ufficio e la pubblicazione ai sensi e per gli effetti della Legge 69/2009, art. 32 alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/roccella-ionica

Roccella Jonica, 04/07/2022

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Tommaso D'ARPINO

*Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del testo unico D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e
D.Lgs. 07 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.*